

STATUTO DELLA COLONIA MALCANTONESE

Articolo 1) - NOME E SEDE

Con il nome Colonia Malcantonese esiste una società in base agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed ha sede a Curio

Articolo 2) - SCOPO

La Colonia Malcantonese persegue lo scopo di promuovere e organizzare colonie di vacanze per ragazzi e ragazze minorenni. Organizza inoltre attività ricreative e culturali rivolte ai giovani della regione durante tutto l'arco dell'anno.

Articolo 3) - CARATTERE DELLA SOCIETA'

La Colonia Malcantonese è indipendente da qualsiasi organizzazione e si mantiene estranea a qualsiasi vincolo di natura politica o confessionale.

Articolo 4) - FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'

La Colonia Malcantonese finanzia le sue attività con le quote dei membri passivi, le quote dei partecipanti alle colonie, con altri contributi di qualsiasi genere da terzi e con attività particolari.

Articolo 5) - COSTITUZIONE

La Colonia Malcantonese è organizzata sotto forma di associazione ai sensi dell'Articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed ha la sua sede a Curio

Articolo 6) - MEMBRI

La Colonia Malcantonese si compone di soci attivi e passivi.

1. Sono soci attivi tutti i collaboratori fissi della società per l'anno in corso nel quale svolgono le attività in seno alla Colonia Malcantonese. Sono pure soci attivi i membri del Comitato e lo "staff" dell'ultimo triennio.
I soci attivi non pagano la quota sociale.

STATUTO DELLA COLONIA MALCANTONESE

2. Sono soci passivi (contribuenti) tutti coloro che versano alla Colonia Malcantonese la somma di Fr. 20.- (minimo) per anno. Tutti i pagamenti sono da confermare per iscritto (ringraziamento).

Non vengono emesse tessere di socio.

La quota sociale può essere modificata durante l'assemblea generale senza modificare lo statuto.

Il segretario allestisce e mantiene l'elenco dei soci.

Articolo 7) - ORGANIZZAZIONE DELLA COLONIA MALCANTONESE

ORGANI DELLA COLONIA MALCANTONESE.

1. Assemblea Generale
2. Comitato
3. revisori dei conti

1. ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale di tutti i membri attivi e passivi è l'organo supremo della società.

Ogni membro attivo e passivo ha diritto a un voto.

Essa nomina il Comitato per la durata di 3 anni.

Ogni membro del Comitato può essere riconfermato.

L'assemblea decide con la maggioranza relativa dei voti espressi.

2. IL COMITATO

Il Comitato è composto da almeno 5 membri di cui un presidente, e un vicepresidente.

Il presidente e il vicepresidente vengono nominati dal Comitato.

Il segretario-cassiere sarà una persona nominata dal Comitato all'interno o al di fuori dello stesso.

Il Comitato ha il compito di dirigere la società ai sensi dello statuto e di nominare il responsabile della/delle colonia/e.

Il responsabile del turno di colonia entra a far parte del Comitato per l'anno in cui è nominato.

Il Comitato si riserva di inserire dei membri non votanti a bisogno.

Il Comitato è responsabile solidalmente per l'andamento della Colonia Malcantonese.

In caso di parità il voto del presidente conta il doppio.

3. I REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti (due) esaminano la gestione finanziaria annuale e presentano rapporto scritto all'Assemblea Generale ed al Comitato.

STATUTO DELLA COLONIA MALCANTONESE

I revisori dei conti vengono nominati dall'Assemblea Generale, restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili.

Articolo 8) - ESCLUSIONE DALLA SOCIETA'

Il Comitato può escludere dalla società qualsiasi membro che con il suo comportamento danneggia il buon nome della società o che non è regolare nello svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 9) - FIRME

La Colonia Malcantonese viene rappresentata con firma individuale da ogni membro del Comitato oltre che dal segretario.

Articolo 10) - RESPONSABILITA' FINANZIARIA

Per gli obblighi finanziari della società risponde unicamente il capitale proprio della stessa.
Una garanzia personale di qualsiasi membro rimane esclusa.

Articolo 11) - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento della società può essere deciso unicamente dall'Assemblea Generale durante la quale siano presenti 2/3 dei membri.

Se non viene raggiunto il quorum durante la prima Assemblea Generale è da convocare una seconda riunione a distanza di un minimo di 14 giorni, che può deliberare indipendentemente dal numero dei presenti.

Se dopo la liquidazione di tutti i debiti della società rimane un utile netto, questo è da devolvere ad una società con scopo equivalente.

Articolo 12) - REVISIONE DEGLI STATUTI

L'Assemblea Generale può modificare gli statuti con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, astensioni escluse.

Articolo 13) - DISPOSIZIONI FINALI

STATUTO DELLA COLONIA MALCANTONESE

Per quanto non fosse contemplato dai presenti statuti, valgono le leggi e le disposizioni relative alle colonie di vacanza dello stato del Cantone Ticino.

Articolo 14) - ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è stato approvato dal Comitato costituzionale il 01.12.1991 e successivamente modificato durante le assemblee generali del

15.10.1993
31.03.2004
11.05.2022.

IL PRESIDENTE

IL VICEPRESIDENTE

Fabio Lorenzetti

Franca Merlo-Lorenzetti